PROVINCIA DI GROSSETO

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 39 del 30 luglio 2026

ART. 1 - ISTITUZIONE E FINALITÀ

1. È istituita presso la Provincia di Grosseto la Commissione Provinciale per le Pari Opportunità.
2. La Commissione è organismo consultivo e propositivo della Provincia e opera per la promozione della parità di trattamento, delle pari opportunità e del contrasto a ogni forma di discriminazione fondata sul genere, sull'età, sulla disabilità, sull'origine etnica o sociale, sull'orientamento sessuale, sulle convinzioni personali, religiose o politiche e su ogni altra condizione personale o sociale.
3. La Commissione promuove la cultura del rispetto, dell'inclusione, della partecipazione e della piena cittadinanza, favorendo la rimozione degli ostacoli che limitano l'effettiva uguaglianza tra le persone.
4. La Commissione opera in piena autonomia funzionale e svolge la propria attività senza fini di lucro.

ART. 2 - COMPITI E FUNZIONI

La Commissione:

a) formula proposte e pareri agli organi della Provincia;

b) promuove studi, ricerche, iniziative culturali, formative e informative;

c) favorisce la diffusione della cultura delle pari opportunità;

d) promuove azioni di contrasto alla violenza di genere e a ogni forma di discriminazione;

e) sostiene la partecipazione delle donne e delle nuove generazioni alla vita pubblica e istituzionale;

f) favorisce il dialogo tra istituzioni, scuole, università, associazioni e cittadinanza;

g) collabora con enti pubblici e privati nella realizzazione di progetti coerenti con le proprie finalità;

h) promuove iniziative rivolte al mondo del lavoro, della scuola, dello sport, della cultura e del volontariato.

ART. 3 - PRINCIPI ORGANIZZATIVI

1. La Commissione impronta la propria attività ai principi di partecipazione, inclusione, pluralismo, rappresentatività territoriale e valorizzazione delle differenze.
2. La Commissione promuove il coinvolgimento attivo delle nuove generazioni.

3. La Provincia garantisce il supporto amministrativo necessario al funzionamento della Commissione.

ART. 4 – COMPOSIZIONE

1. La Commissione è composta dai seguenti membri di diritto:

a) le Consigliere elette nel Consiglio Provinciale, salvo che facciano specifica richiesta di esonero;

b) la Consigliera o il Consigliere provinciale delegati alle Pari Opportunità;

c) la Consigliera o il Consigliere di Parità nominati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

d) i rappresentanti delle Commissioni comunali per le Pari Opportunità, ove esistenti, nonché i referenti designati dai Comuni della Provincia, nonché il rappresentante degli studenti e delle studentesse, con diritto di voto.

2. Fanno altresì parte della Commissione, a seguito di Avviso pubblico, fino ad un massimo di n. 10 componenti scelti tra persone residenti o domiciliate nella Provincia di Grosseto interessate alle finalità della Commissione.

3. Possono presentare candidatura, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- cittadini e cittadine maggiorenni;
- studentesse e studenti delle scuole secondarie superiori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
- studentesse e studenti universitari;
- rappresentanti del mondo associativo, culturale, sportivo e del volontariato;
- persone impegnate nel mondo del lavoro, delle professioni, dell'impresa e nella vita sociale del territorio.

4. Non costituisce requisito necessario per la candidatura aver maturato precedenti incarichi, esperienze professionali specifiche o appartenenza ad associazioni operanti nel settore delle pari opportunità.

5. Nella selezione delle candidature verrà preso in esame:

a) il curriculum della persona candidata;

b) la motivazione espressa dalla persona candidata;

c) le competenze, esperienze di vita, studio, lavoro o impegno civico con particolare riferimento alle pari opportunità;

d) l’equilibrio tra generazioni;

e) l’equilibrio di genere.

6. Tutti i componenti della Commissione possono presentare proposte, promuovere iniziative, formulare pareri e contribuire alle attività della Commissione nelle materie di competenza della stessa.
7. Alla pubblicazione dell'Avviso pubblico per la selezione dei componenti, sarà assicurata la massima diffusione sul territorio provinciale anche attraverso gli istituti scolastici, le università, le associazioni e gli strumenti di comunicazione dell'Ente.
8. Le candidature devono pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'Avviso e devono essere corredate da curriculum vitae e da una breve lettera motivazionale.
9. Le candidature sono esaminate dalla Presidenza della Provincia o da persona delegata, dalla Consigliera o dal Consigliere delegati alle Pari Opportunità, con il supporto dell'Ufficio provinciale competente.
10. La valutazione delle candidature è effettuata tenendo conto della rappresentatività territoriale, dell'equilibrio generazionale, della pluralità delle esperienze personali, formative e professionali, nonché dell'interesse e della motivazione dimostrati verso le finalità della Commissione.
11. Nella composizione della Commissione deve essere garantita una presenza equilibrata dei generi e la partecipazione di almeno tre componenti di età compresa tra i venticinque e i trentacinque anni in relazione alle candidature presentate.
12. Al termine della procedura è predisposto un elenco di persone idonee. Da tale elenco sono individuati fino a dieci componenti della Commissione. Dallo stesso elenco la Presidenza della Provincia può attingere per la sostituzione delle persone che abbiano rassegnato le dimissioni o siano decadute dall'incarico.
13. All'esito della procedura di cui ai commi precedenti, la Presidenza della Provincia provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti della Commissione.

ART. 5 - INSEDIAMENTO E DURATA

1. La prima seduta della Commissione è convocata dalla Presidenza della Provincia entro trenta giorni dalla nomina.
2. La Commissione dura in carica per l'intero mandato della Presidenza della Provincia.
3. Alla scadenza del mandato presidenziale la Commissione continua a operare in regime di prorogatio fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

ART. 6 – ELEZIONE E FUNZIONI DELLA PRESIDENZA

1. Nella prima seduta la Commissione elegge al proprio interno una Presidente o un Presidente della Commissione.
2. L'elezione avviene a maggioranza dei componenti.

3. La Presidenza:

- rappresenta la Commissione;
- convoca e presiede le sedute;
- coordina le attività;
- cura i rapporti con gli organi della Provincia.

4. La Vicepresidenza sostituisce la Presidenza in caso di assenza o impedimento.

ART. 7 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione si riunisce almeno quattro volte all'anno.
2. Può essere convocata dalla Presidenza o da almeno un terzo dei componenti.
3. Le sedute possono svolgersi in presenza, in modalità telematica oppure in forma mista.
4. L'avviso di convocazione è trasmesso almeno cinque giorni prima della seduta.
5. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a ventiquattro ore.

ART. 8 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DECISIONI

1. Le sedute sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. In seconda convocazione, da fissare nella stessa giornata, è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti.
2. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
3. In caso di parità prevale il voto della Presidenza.

ART. 9 - GRUPPI DI LAVORO

1. La Commissione può costituire gruppi di lavoro tematici.
2. Possono essere invitati a partecipare ai gruppi di lavoro figure esperte, rappresentanti di enti, associazioni, scuole e università.
3. I gruppi di lavoro riferiscono periodicamente alla Commissione.

ART. 10 - DECADENZA E SOSTITUZIONE

1. Decade dalla carica chi risulti assente ingiustificatamente a tre sedute consecutive.
2. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto.
3. La Presidenza della Provincia provvede alla sostituzione mediante scorrimento dell'elenco delle candidature idonee.

ART. 11 - GRATUITÀ DELL'INCARICO

1. La partecipazione alla Commissione è gratuita.
2. Non sono previsti compensi, gettoni di presenza o indennità.

ART. 12 - NORMA TRANSITORIA

1. La Commissione Provinciale per le Pari Opportunità in carica alla data di approvazione del presente regolamento continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla costituzione della nuova Commissione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.
2. Entro tale termine la Presidenza della Provincia avvia la procedura di rinnovo prevista dal presente regolamento.

ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.